

Oggetto: **ACCONTO IVA ANNO 2023 – SCADENZA 27.12.2023**

Riferimenti Legislativi: **Art. 6 L. n. 405 del 29/12/1990**

Risoluzione Ag. Entrate n. 157/E del 23/12/2004

Si ricorda che nella Comunicazione Liquidazione Periodica Iva relativa al 4° trimestre 2023:

- l'importo dell'**acconto Iva 2023**, *anche se non effettivamente versato*, dovrà essere evidenziato nel rigo **VP13**
- i contribuenti trimestrali devono indicare "5" nel **periodo di riferimento**.

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	PERIODO DI RIFERIMENTO				
	1	2	3	4	5
VP1	Mese	Trimestre (*)	Subforniture	Eventi eccezionali	Operazioni straordinarie
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)				
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)				
VP4	IVA esigibile		DEBITI		CREDITI
VP5	IVA detratta				
VP6	IVA dovuta		o a credito		
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro				
VP8	Credito periodo precedente				
VP9	Credito anno precedente				
VP10	Versamenti auto UE				
VP11	Crediti d'imposta				
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali				
VP13	Acconto dovuto		Metodo		
VP14	IVA da versare		o a credito		

(*) ATTENZIONE: I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre

Entro il 27 dicembre di ogni anno si deve procedere al calcolo ed al versamento dell'acconto IVA. Per l'anno 2023 il termine ultimo è **mercoledì 27 dicembre 2023**.

I metodi utilizzabili per il calcolo dell'acconto IVA sono tre:

- storico;
- previsionale;
- delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre (non trattato nella presente informativa).

METODO STORICO

L'acconto è pari all'88% del versamento effettuato nell'ultimo mese/trimestre del 2022. In particolare:

- ✓ per i **contribuenti mensili** l'acconto Iva 2023 è pari all'**88% del debito Iva risultante dal mese di dicembre 2022**;
- ✓ per i **contribuenti trimestrali** l'acconto Iva 2023 è pari all'**88% del debito Iva risultante a saldo dalla dichiarazione relativa al 2022 (senza considerare gli interessi dell'1%)**;
- ✓ per i **contribuenti trimestrali speciali** (es. autotrasportatori di cose per conto terzi, distributori di carburante, ecc.) l'acconto Iva 2023 è pari all'**88% del debito Iva risultante dalla liquidazione periodica del IV trimestre 2022**.

Nel calcolo non rileva l'acconto versato il 27.12.2022.

METODO PREVISIONALE

L'acconto è pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese/trimestre dell'anno in corso. In particolare:

- ✓ per i **contribuenti mensili** l'acconto Iva 2023 è pari all'**88%** dell'importo risultante dalla liquidazione che si prevede di effettuare per il mese di dicembre 2023;
- ✓ per i **contribuenti trimestrali** l'acconto Iva 2023 è pari all'**88%** dell'importo risultante dalla liquidazione che si prevede di effettuare a saldo per l'anno 2023;
- ✓ per i **contribuenti trimestrali speciali** l'acconto Iva 2023 è pari all'**88%** dell'importo risultante dalla liquidazione che si prevede di effettuare per il IV trimestre 2023.

Soggetti non obbligati al versamento dell'acconto IVA

Il versamento dell'acconto non è dovuto se:

- 1) dalla liquidazione del mese di Dicembre 2022 risulta un credito (**contribuenti mensili**);
- 2) dalla dichiarazione Iva dell'anno 2022 risulta un credito (**contribuenti trimestrali**);
- 3) dalla liquidazione del 4° trimestre 2022 risulta un credito (**contribuenti trimestrali speciali**).

Nella verifica del credito non rileva l'acconto Iva eventualmente versato il 27.12.2022.

L'acconto Iva, inoltre, **non è dovuto**:

- se di importo inferiore a € 103,29;
- dai contribuenti che hanno iniziato l'attività nell'anno 2023;
- dai contribuenti che hanno cessato l'attività entro il 30/11/2023 (mensili) o entro il 30/09/2023 (trimestrali);
- dai produttori agricoli esonerati (art. 34 comma 6 del D.P.R. 633/72);
- dai soggetti esercenti attività di intrattenimento (art. 74 comma 6 del D.P.R. 633/72);
- dai contribuenti che sono usciti dal regime dei minimi/forfetari e dall'01/01/2023 applicano il regime ordinario;
- dai contribuenti minimi (art. 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011);
- dai contribuenti forfetari (art. 1 comma 58 L. 190/2014);
- dai soggetti che applicano il regime forfetario ex Legge n. 398/91.

I contribuenti minimi e forfetari sono esclusi dall'obbligo di acconto Iva indipendentemente che abbiano iniziato l'attività nel 2023 o in anni precedenti.

L'acconto Iva non risulta dovuto, inoltre, se si presume di chiudere la liquidazione del mese di dicembre 2023 (mensili) o la dichiarazione Iva dell'anno 2023 (trimestrali) ovvero la liquidazione del IV trimestre 2023 (trimestrali speciali) **a credito, e tale presunzione risulta confermata in sede di liquidazione definitiva.**

Esempi di calcolo dell'acconto IVA con il metodo storico

A. CONTRIBUENTE MENSILE

Per la liquidazione del mese di dicembre 2022 ha versato:

- Acconto 2022 (27/12/2022)	=	1.200,00 +
- Saldo dicembre 2022 (16/01/2023)	=	<u>800,00 =</u>
IMPORTO DI RIFERIMENTO	=	2.000,00

Acconto dovuto per il 2022: € 2.000,00 x 88% =	1.760,00
--	----------

B. CONTRIBUENTE TRIMESTRALE

In sede di dichiarazione IVA 2023 il contribuente ha evidenziato:

- Acconto 2022 (27/12/2022)	=	700,00 +
- Saldo 2022 al netto dell'1% (16/03/2023)	=	<u>500,00 +</u>
IMPORTO DI RIFERIMENTO	=	1.200,00

Acconto dovuto per il 2022: € 1.200,00 x 88% =	1.056,00
--	----------

L'ACCONTO DEL 27/12/2023 VERRA' SOTTRATTO AL SALDO

Esempio:

Un contribuente mensile, nel prospetto di liquidazione relativo al mese di dicembre 2023, rileva la seguente situazione:

Iva a debito (fatture di vendita emesse)	€	4.800,00 -
Iva a credito (fatture di acquisto ricevute)	€	<u>1.600,00 =</u>
Differenza	€	3.200,00

Considerando che il 27/12/2023 versa un acconto IVA (calcolato con il metodo storico) pari a € 2.000,00, alla data del 16/01/2024 verserà un importo di € 1.200,00.

Differenza	€	3.200,00 -
Acconto Iva versato il 27/12/2023	€	<u>2.000,00 =</u>
Saldo da versare il 16/01/2024	€	1.200,00

SANZIONI

In caso di omesso o insufficiente versamento dell'acconto IVA si applica una sanzione pari al 30% su quanto dovuto e non versato.

La violazione è sanabile utilizzando il **ravvedimento operoso**, con il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi di mora:

- gli interessi di mora sono calcolati applicando il tasso legale (0,01%) in rapporto ai giorni di ritardo;
- le sanzioni sono calcolate nella seguente misura:
 - **entro 15 giorni dalla scadenza: 0,1% per ogni giorno di ritardo**
 - **entro 30 giorni dalla scadenza: 1,5%**
 - **entro 90 giorni dalla scadenza: 1,6667%**
 - **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione (01/05/2023): 3,75%**

Dott. Avv. LUIGI BORSARO

STUDIO COMMERCIALISTA

È consigliabile effettuare prima un calcolo utilizzando il metodo storico, in quanto non soggetto ad alcuna sanzione. Il calcolo mediante il metodo previsionale è consigliabile solo se l'acconto calcolato con il metodo storico risultasse eccessivamente oneroso.

Il metodo previsionale rappresenta una stima e, come tale, è soggetto ad errori che comportano l'irrogazione di sanzioni ed interessi di mora. È necessario, quindi, prestare attenzione al metodo (storico o previsionale) scelto per il calcolo dell'acconto, ricordando che un eventuale versamento in eccesso rispetto a quanto dovuto è utilizzabile internamente alle liquidazioni IVA dell'anno 2024.

CODICI TRIBUTO

CONTRIBUENTE	DESCRIZIONE	COD. TRIBUTO	ANNO DI RIF.	SCADENZA
MENSILE	Acconto IVA 2023	6013	2023	27/12/2023
	Saldo IVA dicembre 2023	6012	2023	16/01/2024
TRIMESTRALE	Acconto IVA 2023	6035	2023	27/12/2023
	Saldo annuale IVA 2023	6099	2023	16/03/2024
TRIMESTRALE SPECIALE	Acconto IVA 2023	6035	2023	27/12/2023
	Saldo IVA IV trim. 2023	6034	2023	16/02/2024

Si riportano i codici da utilizzare per il versamento del debito IVA relativo all'ultimo mese/trimestre dell'anno (acconto e saldo), che variano in base alla periodicità della liquidazione dell'imposta utilizzata durante l'anno 2023. Si ricorda che l'acconto IVA va versato al centesimo di Euro.

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI CHIARIMENTO.

Distinti saluti

Verona, 12/12/2023

Avv. Luigi Borsaro

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it